

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 24 MAGGIO 1993

3° Supplemento straordinario AL N. 20

STATUTO

DELLA
COMUNITA' MONTANA
Valsesia
VARALLO

Ai sensi della legge 142/90

Titolo I

LA COMUNITÀ MONTANA

«VALSESIA»

Art. 1

Natura ed identificazione

1. La Comunità Montana «Valsesia», Ente locale costituito tra i Comuni di: Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breja, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona Sesia, Rassa, Rima, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo Sesia e Vocca ha circoscrizione coincidente con l'intero territorio dei Comuni stessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50.

2. Il territorio della Comunità Montana è articolato nelle seguenti sub-aree: Val Grande, Val Sermenza, Val Mastallone, Varallo con Civiasco e Vocca; Borgosesia; Quarona con Cellio, Breja e Valduggia.

Art. 2

Attribuzioni e funzioni

1. La realizzazione degli interventi speciali per la montagna, in attuazione delle normative CEE, nazionali e regionali di competenza della Comunità Montana alla quale sono affidate le relative attribuzioni amministrative.

2. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale, nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.

3. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate sono esercitate dalla Comunità Montana secondo norme regionali.

Art. 3

Finalità

1. L'esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui all'articolo precedente sono rivolti al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso;

b) la difesa del suolo e dell'ambiente;

c) il rafforzamento della propria autonomia, democrazia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche di livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;

e) la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali;

f) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio (indicazione eventuale di ulteriori finalità più specifiche).

Art. 4

Metodi e strumenti di azione

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art.

3, la Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche ed amministrative;

d) il decentramento della propria organizzazione sulla base della suddivisione del proprio territorio in sub-aree, così come individuate nel precedente art. 1;

e) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

f) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

g) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

h) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

i) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana ha sede in Varallo.

2. Gli organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3. La Comunità Montana adotta, con deliberazione del Consiglio, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Titolo II ORGANI

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 7 Composizione ed elezione

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge.

Art. 8 Competenza

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio adotta un regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Art. 9 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

2. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità Montana.

3. È Consigliere anziano il più anziano di età.

4. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la presa d'atto. Esse sono efficaci dalla loro presentazione.

5. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, nonché dalle aziende e dagli Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio, indicando le questioni che il Presidente deve inserire all'ordine del giorno;

e) di richiedere, in numero non inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, l'esercizio del controllo da parte dell'organo regionale sulle deliberazioni della Giunta;

f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

6. I Consiglieri hanno il dovere:

a) di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

Art. 10 Decadenza di Consiglieri ed Assessori per ingiustificata assenza dai lavori degli organi

1. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive del consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. La proposta di deliberazione di decadenza, approvata dalla Giunta, munita del parere previsto dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è notificata all'interessato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la trattazione dell'argomento da parte del Consiglio.

5. L'interessato può far pervenire al Consiglio memorie scritte, o chiedere di essere sentito personalmente in seduta, entro il giorno precedente a quello fissato per la trattazione dell'argomento da parte del Consiglio.

Art. 11 Gruppi consiliari

1. Sono istituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi.

2. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo.

3. I gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri prima dell'insediamento del Consiglio.

4. I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che indica un proprio rappresentante quale capogruppo.

Art. 12 Conferenza dei capigruppo

1. È istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.

3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso il voto ponderato.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della Comunità Montana.

5. Le commissioni permanenti hanno per compiti principali l'esame preventivo e la relazione al Consiglio sulle deliberazioni e sugli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse della Comunità Montana. Il regolamento individua i casi in cui l'esame

preventivo e la relazione delle commissioni sono obbligatori.

6. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste ed indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della Comunità Montana.

7. Le commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare la Comunità Montana in Enti, aziende, istituzioni e società; richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente, dei membri della Giunta, del segretario, dei funzionari, dei rappresentanti della Comunità Montana in Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi della Comunità Montana; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio ed alla Giunta.

8. Le commissioni devono sentire il Presidente ed i membri della Giunta quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal regolamento.

Art. 14

Convocazione, sedute e presidenza del Consiglio

1. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che, sentita di norma la Giunta, ne formula l'ordine del giorno.

3. Il numero legale per la validità delle sedute e la presidenza del Consiglio sono disciplinati dalla legge. In seconda convocazione è necessaria per la validità della seduta la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

Art. 15

Votazioni

1. Le votazioni sono palesi. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni implicanti giudizi valutativi su persone.

Art. 16

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle deliberazioni spetta:

a) alla Giunta;

b) al Presidente;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun Consiglio comunale;

e) ad almeno il 5% (cinque per cento) degli elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

3. Le proposte di deliberazione sono approvate di norma a maggioranza dei votanti.

4. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili e nulle si computano nel numero dei votanti.

6. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio prima di sessanta giorni.

7. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 17

Elezioni

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge e il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere della Comunità Montana. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad essa spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l'indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva della Giunta.

Art. 18

Strumenti di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio si può rivolgere alla Giunta, con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri può essere scritta o orale. La risposta orale può essere data in Consiglio o in commissione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II LA GIUNTA

Art. 19

Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vicepresidente e da sette componenti.

Capo III IL PRESIDENTE

Art. 22 Competenza

2. L'elezione della Giunta è regolata dalla legge regionale. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l'indicazione delle deleghe previste al 1° comma del successivo art. 24 del presente Statuto, che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente ed i componenti debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, che ne disciplina la decadenza.

4. Possono essere eletti componenti della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in numero massimo di tre unità, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere della Comunità Montana e siano provvisti di riconosciuta competenza specifica.

La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum, che documenti l'esperienza specifica del candidato.

5. I componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio partecipano ai lavori di questo con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.

6. La cessazione della Giunta è disciplinata dalla legge.

Art. 20 Competenza

1. La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge regionale al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari dirigenti;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenze dei funzionari dirigenti;

g) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 21 Funzionamento

1. La Giunta provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

2. Il numero dei componenti presenti necessario per la validità delle adunanze ed il numero dei voti necessario per l'adozione delle deliberazioni sono determinati dalla legge.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al segretario o ai dirigenti;

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

d) convoca e presiede il Consiglio, fissando l'ordine del giorno dopo aver sentito di norma la Giunta, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere anziano;

e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all'esame della Giunta;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessari per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) adotta, di concerto con il segretario ed i dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove tramite il segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni, anche riservate;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della comunità stessa;

o) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

p) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozio-

ni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

q) indice i referendum;

r) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;

s) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

t) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge;

u) propone alla Giunta l'affidamento di incarichi a tempo determinato secondo le norme di legge e del presente Statuto, in relazione alle esigenze di assicurare all'Ente, in rapporto ad obiettivi determinati, collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità;

v) stipula, in mancanza dei dirigenti ed in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati.

Art. 23

Vicepresidente e componente della Giunta anziano

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma dell'art. 24.

2. In caso di impedimento o assenza, il Vicepresidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano. È componente della Giunta anziano quello indicato per primo nella lista allegata al documento programmatico per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta.

Art. 24

Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

2. Il Presidente può delegare la sottoscrizione di particolari atti al segretario ed ai dirigenti.

Titolo III UFFICIO E PERSONALE

Art. 25

Regolamenti

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle disposizioni di legge, degli accordi collettivi nazionali e dello Statuto, disciplina, con uno o più regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, le modalità per la determinazione dei criteri e dei parametri di efficacia ed efficienza da impiegare nel controllo di gestione.

2. Allo scopo di assicurare efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, i regolamenti di organizzazione e del personale si uniformano, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché a principi di professionalità e responsabilità del personale.

Art. 26

Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola in unità organizzative di diversa complessità, sulla base delle esigenze operative inerenti ai programmi di azione approvati dagli organi della Comunità Montana e con modalità che ne consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze.

2. I compiti sono assegnati alle singole unità organizzative in via esclusiva e con precisa specificazione. L'assegnazione è sottoposta a verifica periodica.

3. Gli uffici ed i servizi sono situati ed i relativi orari sono definitivi in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.

4. Il decentramento di uffici e servizi si adegua all'articolazione della circoscrizione territoriale della Comunità Montana in aree-programma, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.

5. La gerarchia tra le varie unità organizzative si contempla con la partecipazione delle unità subordinate all'elaborazione delle scelte delle unità sovraordinate.

6. La pianta organica prevede la figura del segretario titolare dipendente di ruolo e quella del vicesegretario.

7. La pianta organica prevede altresì l'ufficio di statistica a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 27

Personale

1. Il personale è inserito in un'unica dotazione organica.

2. L'assegnazione del personale alle varie unità organizzative è realizzata e verificata secondo i principi di cui all'art. 26, 2° comma. Essa deve altresì uniformarsi al criterio della massima valorizzazione della professionalità individuale.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l'aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l'incentivazione dell'impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente.

4. È assicurato ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

5. È garantita a uomini e donne l'effettiva parità di

condizioni nell'instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 28 Dirigenti

1. I funzionari preposti alle unità organizzative rispetto alle quali, secondo la legge e gli accordi collettivi nazionali, è configurabile un'attività di direzione fungono da dirigenti.

2. Le posizioni di lavoro che comportano attività di direzione sono accertate con deliberazione.

3. La preposizione dei dirigenti alle unità organizzative può essere limitata nel tempo.

4. I dirigenti esercitano la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi determinati dagli organi della Comunità Montana con attività di carattere interno e con atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

5. Nell'ambito dell'attività interna i dirigenti organizzano le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili e scelgono ed impiegano i mezzi operativi più idonei per l'esecuzione dei provvedimenti degli organi della Comunità Montana.

6. Relativamente agli atti a rilevanza esterna i dirigenti adottano, nei casi indicati dal regolamento, provvedimenti a contenuto largamente vincolato o implicanti esercizio di discrezionalità tecnica o strettamente esecutivo di provvedimenti degli organi della Comunità Montana.

7. Spetta altresì ai dirigenti delle unità organizzative di massima dimensione la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti in relazione ai compiti delle unità organizzative a cui essi sono preposti.

8. I dirigenti, inoltre, collaborano con la Giunta, il Presidente e i componenti della Giunta per la predisposizione degli atti che determinano gli obiettivi dell'azione amministrativa e possono proporre alla Giunta, tramite il competente componente di questa, l'adozione di provvedimenti di natura gestionale.

9. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione ed esprimono parere sulla regolarità tecnica delle proposte di deliberazione.

Art. 29 Dirigenti a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici corrispondenti a qualifiche dirigenziali o comportanti professionalità ad alta specializzazione può essere disposta tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire che risultino compatibili con tali forme di copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. La durata del rapporto conseguente deve essere proporzionata alle esigenze da soddisfare, ma, in ogni caso, non può risultare inferiore ad uno e superiore a tre anni.

3. Il rapporto può essere rinnovato in relazione al perdurare delle esigenze ed alla positiva valutazione dei risultati. Il rapporto può anche essere risolto anticipatamente per le cause e secondo le modalità determinate dal regolamento.

Art. 30 Incarichi di direzione di aree funzionali

1. Al fine di potenziare l'efficienza di uffici e servizi e di garantire l'attuazione di programmi, l'incarico della

direzione di aree funzionali risultanti dal raccordo di unità organizzative complesse può essere conferito per una durata determinata volta per volta e comunque non superiore a tre anni.

2. L'incarico è rinnovabile e revocabile sulla base dei risultati conseguiti e comporta per la sua durata l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.

Art. 31 Il segretario

1. Il segretario è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

2. In particolare, il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, anche attraverso lo svolgimento di verifiche, la proposta di provvedimenti disciplinari, la presidenza del Consiglio dei responsabili dei settori e dei servizi da lui convocati;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti unitamente al dirigente competente;

c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni potendo regolare, attraverso la determinazione di criteri, lo svolgimento dell'attività istruttoria in generale e potendo disporre volta per volta sul concreto esercizio dell'attività stessa;

d) provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni;

e) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione;

f) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio esprime parere sotto il profilo di legittimità, verificando anch'è, sotto il medesimo profilo, i pareri espressi dai dirigenti competenti;

g) presiede le commissioni di concorso per la nomina di dirigenti delle unità organizzative di massimo livello;

h) roga, nell'esclusivo interesse della Comunità Montana, gli atti indicati dalla legge;

i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto;

l) in mancanza dei dirigenti, presiede le commissioni di gara e concorso.

Art. 32 Il vicesegretario

1. Il vicesegretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di vicesegretario sono stabiliti dal regolamento per l'organizzazione degli uffici.

Art. 33 Controllo di gestione

1. È istituito, nell'ambito dell'unità organizzativa individuata dal regolamento di cui all'art. 25, l'ufficio per il controllo di gestione, che risponde direttamente al Presidente e deve rilevare per ciascuna unità organizzativa l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni secondo i criteri ed i parametri determinati sulla base del regolamento medesimo.

2. I risultati del controllo di gestione sono sottoposti dall'ufficio competente al revisore dei conti ed alla Giunta. Questa riferisce su di essi al Consiglio con apposita relazione annessa alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo.

Titolo IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 34 Principi generali

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione della Comunità Montana sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità stessa con deliberazione del Consiglio, corredata da una relazione del revisore dei conti sugli aspetti economici e finanziari.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri posti dalla legge, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel caso concreto, istruita e motivata sotto i profili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Tale valutazione deve altresì tener conto della possibilità della collaborazione con altri Enti pubblici, associazioni ed organismi di volontariato.

3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate congrue forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 35 Aziende speciali

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio, fuori del proprio seno, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere della Comunità Montana e dotate di documentata competenza tecnica ed amministrativa, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio ed in base alle modalità indicate nell'art. 17.

2. Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente il Consiglio di amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio, previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Comunità Montana.

6. L'approvazione dello Statuto dell'azienda speciale da parte del Consiglio è subordinata alla previsione di congrue forme di indirizzo e controllo della Comunità Montana sull'attività dell'azienda speciale nello Statuto stesso.

Art. 36 Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni è

composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica od amministrativa.

2. Si applicano al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 35.

3. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il regolamento dell'istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.

4. Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione, tenendo informato il Consiglio della Comunità stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, delibera i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo.

6. Il Presidente dell'istituzione rappresenta questa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali; ne coordina l'attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell'istituzione ed all'esecuzione degli atti.

7. Il direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto ai dirigenti della Comunità Montana trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione al servizio della Comunità stessa competente per materia.

8. Il direttore è nominato dalla Giunta tra i dirigenti della Comunità Montana ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato per un periodo di tre anni.

Art. 37 Concessione a terzi

1. La concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Art. 38 Partecipazione ad Enti di diritto privato

1. La Comunità Montana può partecipare anche con altri Enti locali a società per azioni per la gestione di pubblici servizi e secondo modalità stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio può deliberare la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, consorzi ed Enti privati similari, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali Enti abbiano come scopo l'esercizio di attività in campi di interesse per la Comunità Montana.

3. Il Consiglio nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli Enti privati, al di fuori del suo seno, tra persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa.

Art. 39 Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni devono

essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. La Giunta riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Titolo V ATTIVITÀ

Art. 40

Piani e programmi

1. La Comunità Montana adotta, in particolare raccordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti speciali integrati ed i piani di settore. Può adottare altri congrui strumenti pianificatori e programmatici.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta l'attività pianificatoria e programmatica della Comunità Montana.

3. Nella formazione e nell'attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici, la Comunità Montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni sociali significative all'elaborazione delle proprie scelte.

4. La pianificazione e la programmazione dell'attività della Comunità Montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

5. Gli atti di pianificazione specifica della Comunità Montana devono indicare, sulla base della documentata ricognizione della realtà interessata ed in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i criteri ed i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

Art. 41

Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina con regolamenti, oltre alle altre materie indicate dalla legge, le seguenti materie in attuazione dello Statuto:

- a) organizzazione e funzionamento del Consiglio;
 - b) organizzazione e funzionamento degli uffici, dei servizi e personale;
 - c) organizzazione e funzionamento delle istituzioni;
 - d) collaborazione della Comunità Montana con Enti pubblici;
 - e) istituti di trasparenza e partecipazione tra cui il difensore civico;
 - f) procedimento amministrativo;
 - g) revisore dei conti.
2. Il Consiglio adotta tutti i regolamenti.

Art. 42

Provvedimenti

1. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere rispetto allo svolgimento dell'azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

Art. 43

Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione.

ne, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascun tipo determina:

a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

b) l'unità organizzativa ed il funzionario responsabile del procedimento;

c) le modalità ed i tempi della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;

d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione ed all'estrazione di copie degli atti procedurali, alla presentazione di memorie e documenti ed al contraddittorio orale;

e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.

Titolo VI IL REVISORE DEI CONTI

Art. 44

Nomina, durata in carica e cessazione

1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.

Art. 45

Competenze

1. Il revisore dei conti:

a) provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, all'esame degli atti relativi alla gestione della Comunità Montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;

b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi o che riguardano spese in conto capitale con le relative coperture finanziarie, anche in riferimento ai piani finanziari da approvare;

c) esprime valutazioni economiche nell'interesse della Comunità Montana circa l'accettazione di atti di liberalità;

d) redige apposita relazione sul conto consuntivo, nella quale, esaminati i risultati del controllo di gestione, formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) controlla la regolarità dell'amministrazione dei beni della Comunità Montana, compresi quelli concessi o locati a terzi;

f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;

g) qualora richiesto dal Presidente o dalla competente commissione consiliare, presta assistenza alla commissione stessa ed al Consiglio nelle sedute per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo;

h) qualora richiesto dal Presidente, anche su istanza della conferenza di capigruppo o di un terzo dei Consiglieri, partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta per esprimere parere su argomenti volta per volta individuati;

i) può presentare al Consiglio relazioni, documenti ed osservazioni.

2. Le modalità di esercizio delle attribuzioni e più in generale, il funzionamento dell'organo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 46

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti:

a) i Consiglieri della Regione e della Provincia nel cui territorio la Comunità Montana insiste;

b) i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

c) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del Presidente, dei componenti della Giunta, del segretario e dei dirigenti della Comunità Montana;

d) coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo, anche autonomo, con la Comunità Montana o con Enti ed istituzioni da questa dipendenti;

e) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici o concessionarie di opere o servizi della Comunità Montana;

- f) coloro che hanno liti pendenti con la Comunità Montana o con Enti o istituzioni da questa dipendenti;
- g) i dipendenti della Regione Piemonte;
- h) i componenti il Comitato Regionale di Controllo.

Art. 47.

Responsabilità e compenso

1. Il revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e su documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca.

3. Il revisore dei conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all'Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4. Al revisore dei conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato dalle disposizioni di legge.

Titolo VII

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 48

Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della collettività;
- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;
- d) valorizza le libere forme associative;
- e) promuove organismi di partecipazione;
- f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli od associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
- g) provvede alla consultazione della popolazione;
- h) prevede il referendum consultivo;
- i) istituisce il difensore civico;
- l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Capo I

TRASPARENZA

Art. 49

Informazione

1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d'ufficio, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d'ufficio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 50

Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentano il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia.

4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 51

Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce, tramite regolamento, criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell'ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati.

Capo II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52

Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguono interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2. Ai fini del precedente comma viene istituito un albo delle associazioni locali. Il regolamento di cui all'art. 51 norma la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili in genere per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali, di associazioni ed organizzazioni, sovvenzioni, allorché si tratti di organismi operanti nel territorio della Comunità Montana da almeno due anni, forniti di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

Art. 53

Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate dai rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, di cui alla lettera e) dell'art. 41, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.

6. È istituita la consulta dei Sindaci, l'articolazione della consulta può essere prevista per sub-aree.

7. La consulta dei Sindaci è convocata in occasione della predisposizione:

a) del bilancio di previsione;

b) del piano di sviluppo;

c) dei piani integrati;

d) dei programmi attuativi dei regolamenti CEE

ed ogni qualvolta si affrontano problemi che riguardano la programmazione di servizi sovracomunali e/o necessità emergenti.

8. La consulta dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana e alla stessa possono partecipare i membri di Giunta ed i Presidenti di commissione interessati all'argomento trattato.

9. Il Sindaco può essere sostituito da proprio rappresentante, formalmente delegato.

Capo III

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 54

Istanze

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione comunitaria.

2. L'organo al quale è diretta l'istanza oppure il segretario su incarico del Presidente risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 55

Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, in numero di almeno il cinque per cento della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 56

Proposte

1. I cittadini che hanno il diritto di eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno il cinque per cento della totalità degli elettori dei Consigli stessi, possono presentare agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il Presidente, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta, l'assistenza per la relativa redazione.

4. Il Presidente, entro il termine previsto nel comma

2. può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.

5. Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui e nomine di rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende.

Art. 57

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario. Sono sempre sottoposti a consultazione gli atti di programmazione generale e settoriale.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

4. Il regolamento può prevedere casi in cui la consultazione deve essere obbligatoriamente svolta se vi è richiesta dei consultandi.

Art. 58

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta.

2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una delle sub-aree previste all'art. 1 del presente Statuto, con le condizioni previste dal regolamento anche in relazione all'individuazione dei soggetti legittimati a richiederlo.

4. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti ed aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

5. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio, di almeno cinquemila elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, dei Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva sia almeno di 2.500 abitanti residenti, di 5 Consigli comunali.

6. L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico e da due esperti nominati dal Consiglio di cui uno rappresentante della minoranza.

7. Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte

le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo.

8. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

9. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Altrettanto può fare la Giunta all'unanimità.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59

Istituzione, requisiti, elezione, cessazione ed indennità

1. È istituito il difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti ed interessi dei cittadini.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Egli resta in carica per sette anni e, comunque, fino all'entrata in carica del suo successore e non è rieleggibile.

3. I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche le autocandidature.

4. Il titolare dell'organo deve essere eletto tra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza ed obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza amministrativa.

5. Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere della Comunità Montana, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative o hanno ricoperto cariche di partito negli ultimi cinque anni, i componenti il Comitato Regionale di Controllo.

6. Il difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte od impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità od incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri di ufficio.

7. Il difensore civico ha diritto ad un'indennità di importo pari a quella del Presidente della Comunità Montana.

Art. 60

Attribuzioni e mezzi

1. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il difensore civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi

pubblici con riguardo alla Comunità Montana, agli Enti ed alle aziende da questa dipendenti ed ai concessionari di servizi, ad esclusione della materia del pubblico impiego.

2. A tal fine il difensore civico:

a) segnala agli organi competenti della Comunità Montana situazioni e problemi che richiedano il loro intervento ed avanza le opportune proposte;

b) segnala alla Procura generale della corte dei conti i fatti che possano dar luogo alla responsabilità amministrativa-contabile degli amministratori e dei dipendenti;

c) fa rapporto all'autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

d) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

e) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

f) assegna i termini ed indica le modalità per sanare le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell'ufficio o del servizio interessato e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi provinciali l'esercizio dei poteri sostitutivi;

g) esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all'Ente o all'organismo che ne ha richiesto l'intervento;

h) presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'amministrazione; inoltre può inviare al Consiglio relazioni su questioni specifiche.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

4. Le risorse organizzative del difensore civico sono determinate dal regolamento.

Art. 61

Collaborazione con i Comuni

1. Sulla base di apposita convenzione tra la Comunità Montana e uno o più Comuni compresi nel territorio di questa, il difensore civico può esercitare le proprie attribuzioni anche nei confronti dei Comuni convenzionati, degli Enti ed aziende da questi dipendenti, nonché dei concessionari dei servizi dei Comuni stessi.

2. In tal caso il difensore civico deve presentare la relazione di cui all'art. 60, 2° comma, lett. h), per la parte concernente i Comuni convenzionati, ai rispettivi Consigli comunali.

Titolo VIII COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 62

Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi, che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, all'unione di Comuni, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

5. Il Consiglio adotta un regolamento per la disciplina della collaborazione della Comunità Montana con altri Enti pubblici in attuazione dello Statuto e della legge.

Art. 63

Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni od a questi delegate dalla Regione da parte della Comunità Montana è disciplinato dalla legge.

2. L'esercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l'Ente delegante. In tale accordo deve essere deliberato l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

3. La Comunità Montana può, a norma dell'art. 6, 2° comma, legge 1102/1971, delegare ad altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni dei programmi di interventi attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

4. La Comunità Montana cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 62, 5° comma, l'informazione dei Comuni ad essa afferenti circa la propria attività.

5. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti in altro ambito territoriale da definire.

Art. 64
Adesioni ad Enti ed associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. I
Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto e rivede quelli incompatibili con esso entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. II
Verifica dello Statuto

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio, assicurando l'informazione e la consultazione dei soggetti interessati, ne verifica l'attuazione.

Art. III
Entrata in vigore dello Statuto

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.